



## COMUNE DI SALERNO

Ordinanza n. 17 del 10.07.2008

### IL SINDACO

Vista la propria ordinanza in data 28/5/02 prot. n. 54134, concernente il divieto del prelievo dell'acqua di mare nei porti compresi nel territorio comunale e nelle relative adiacenze;

Atteso che l'adozione di detta ordinanza fu dettata dalla necessità di reprimere l'utilizzo dell'acqua di mare per lo scongelamento e/o rinfrescamento dei prodotti ittici, come rappresentato dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno, che aveva già emanato l'ordinanza n. 01/07;

Visto l'art. 2 lett. h) del Regolamento CE n. 852/04, che definisce "acqua di mare pulita": l'acqua marina o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;

Considerato che nei bacini portuali l'acqua di mare potrebbe non rispondere ai requisiti anzidetti e che tale circostanza potrebbe ricorrere anche lungo il litorale in prossimità dei tratti di immissione a mare di fiumi, torrenti, canali etc;

Considerata, pertanto, l'opportunità di estendere il divieto in questione anche ai tratti di litorale sedi delle foci di fiumi, torrenti, canali, condotte fognarie e relative adiacenze, entro una fascia limitrofa di 200mt. a dx e sx, per ciascuno dei predetti punti di immissione a mare, e tanto allo scopo di tutelare efficacemente la salute pubblica, messa in pericolo da contraffazioni e frodi alimentari;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.32 lett. p) del vigente Statuto del Comune di Salerno;

Visto l'art. 5 della legge 30/4/1962 n.283;

### ORDINA

E' vietato il prelievo di acqua di mare nei porti compresi nel territorio comunale e relative adiacenze, nonché nei tratti di litorale sedi delle foci di fiumi, torrenti, condotte fognarie e relative adiacenze, entro una fascia limitrofa di 200 mt. -a dx e sx - per ciascuno dei predetti punti di immissione a mare.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi delle vigenti norme penali ed amministrative, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

## M A N D A

- all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per il periodo di gg 20;
- al Settore Staff Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno;
- alla Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia per l'ottemperanza alla presente ordinanza , nonché per quanto di competenza:

alla Prefettura di Salerno;  
alla Questura di Salerno;  
al Comando Prov.le dei Carabinieri ;  
al Comando Carabinieri per la Salute di Salerno;  
al Comando Prov.le della Guardia di Finanza;  
alla Capitaneria di Porto di Salerno;  
all'Autorità Portuale di Salerno;  
all'ASL SA2/Dipartimento di Prevenzione.  
Al Dipartimento Provinciale dell'Arpac

Salerno,10.07.2008

Il Sindaco  
Dott. Vincenzo De Luca